Oggetto: BolognaFiere S.p.A.: modifiche statutarie.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie di BolognaFiere S.p.A., comprensiva di alcune ulteriori variazioni connesse alla ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione, allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata a tale scopo per il 20 luglio p.v., e a proporre conseguentemente le relative ulteriori variazioni nonché ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

La Città metropolitana di Bologna è socio di BolognaFiere S.p.A., a cui partecipa con n. 12.051.931 azioni dal valore nominale unitario di Euro 1,00, corrispondente all'11,287% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 106.780.000,00.

Si richiama l'Atto Sindacale - PG. 94129 del 24/07/2015 - con il quale il Sindaco ha definito il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della L. n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, avuto presente la Relazione Tecnica del competente responsabile, che è stato condiviso e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, nel quale si rileva che la Provincia (ora Città Metropolitana) ha autorizzato, nel 2009, il mantenimento della partecipazione in considerazione dell'interesse generale che l'attività riveste per la promozione e lo sviluppo economico del territorio e che permane l'interesse alla partecipazione per il significativo impatto sull'economia locale e regionale, e per il volano che l'ente fieristico costituisce per i processi di internazionalizzazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, è previsto che le amministrazioni

pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente mentre ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto succitato, sono ammesse tra le altre, le partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Si richiamano inoltre, l'atto sindacale n. 315 del 21 dicembre 2016 con il quale è stato condiviso, nell'interesse della società, il documento proposto dal Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., avente ad oggetto le linee fondamentali di sviluppo della società e del quartiere fieristico con un programma di investimenti per il periodo 2017- 2025 e la delibera del Consiglio metropolitano n. 11 del 22 marzo 2017 con la quale è stato deciso di non partecipare, per le ragioni indicate nell'atto, all'aumento di capitale sociale della società, rinunciando così al relativo esercizio del diritto di opzione.

Si dà atto che il Comune di Bologna, già nell'ottobre del 2015, aveva richiesto a un proprio consulente un parere in merito al modello societario di BolognaFiere; in tale parere si evidenziava che in particolare le norme statutarie conferenti poteri speciali ai soci pubblici, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, non apparivano pienamente conformi alla giurisprudenza europea in materia di golden share. Il Sindaco del Comune di Bologna ha comunicato alla Regione Emilia Romagna e, per conoscenza, a tutti gli altri soci pubblici che avevano condiviso la questione, l'intenzione di promuovere un gruppo di lavoro tecnico per la revisione statutaria, al fine di superare le criticità dello statuto e consentire così l'adeguamento alla normativa nazionale ed europea. Si dà altresì atto che il gruppo tecnico, composto dai rappresentanti degli Enti pubblici soci – Città metropolitana, Comune di Bologna, Camera di Commercio di Bologna e Regione E.R., ha compiuto la relativa istruttoria, consegnando ai propri referenti politici un testo che ha rappresentato la base per la discussione tra soci pubblici e soci privati, conclusosi nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno u.s..

Si rileva che il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., con comunicazione in atti al PG. 42179/2017, ha convocato un' Assemblea straordinaria dei Soci per il 20 luglio p.v. con il seguente o.d.g.: Statuto BolognaFiereBolognaFiere S.p.A. e ha fatto pervenire il testo della proposta delle modifiche statutarie allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente in data 10 luglio u.s. è stata trasmessa una lettera a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere, di cui al PG 43356/2017, con allegata una comunicazione ricevuta dalla Regione Emilia Romagna nella persona dell'Assessore alle Attività Produttive, Palma Costi. In tale comunicazione, con riguardo alla proposta di modifiche dello

statuto di BolognaFiere, approvate dal Consiglio di Amministrazione e inviate ai soci per la relativa approvazione, l'Assessore regionale rileva in particolare un problema nella ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione.

Inoltre si rileva che in data 17 luglio u.s. il Consiglio comunale di Bologna ha approvato le modifiche allo statuto di BolognaFiere, apportando alcuni emendamenti, proposti dalla Giunta, connessi alla ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione che precisamente interessano gli artt. 15 e 22 come successivamente specificati.

Le variazioni dello statuto in particolare riguardano:

- art.1 "Costituzione", l'eliminazione del secondo capoverso del comma 1 nonché l'intero comma 2, in quanto il riferimento al percorso di trasformazione dall'Ente Autonomo Fiere in società per azione è già stato attuato, ed è stato pertanto ritenuto superfluo mantenerne la previsione; a ciò si aggiunge che la legge quadro nazionale n. 7 del 2001 sul settore fieristico è stata abrogata mentre la legge regionale n. 12 del 2000 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", più volte modificata, da ultimo nel 2015, oggi ha il solo scopo di qualificare le manifestazioni fieristiche e di gestire la calendarizzazione;
- art. 3 "Oggetto", una più chiara definizione dell'oggetto sociale, previsto al comma 1, che concerne la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; l'introduzione, al comma 7, della precisazione che la società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdita con risorse pubbliche, in linea con le disposizioni normative e giurisprudenziali vigenti;
- art. 7 "Capitale Sociale", l'adeguamento del relativo importo - a seguito del perfezionamento della procedura di aumento a cui la Città metropolitana non ha partecipato - che passa da Euro 93.780.000,00 a Euro 106.780.000,00;
- art. 8 "Trasferibilità", l'introduzione delle previsioni che le azioni possono appartenere sia a soggetti pubblici che a soggetti privati e che, fatto salvo il diritto di prelazione, l'alienazione della partecipazioni di cui siano titolari pubbliche amministrazioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- art. 9 "Prelazione", l'aggiunta alle lettere a), c) e d) del comma 1, accanto alla tradizionale raccomandata A/R, tra le modalità di comunicazione tra i soci e la società, dell'utilizzo della PEC nonché l'allungamento del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, che passa da trenta giorni a quarantacinque giorni nell'interesse dei soci; la precisazione, al comma 2, che

qualora in caso di trasferimento a terzi della partecipazione non sia previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere determinato, previamente da un esperto nominato da tutti i soci all'unanimità e in subordine dal Presidente del Tribunale;

- art. 12 "Assemblea dei Soci", l'introduzione al comma 2 della precisazione che l'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto; la previsione al comma 5 di nuove modalità di convocazione dell'Assemblea, aggiungendo: l'avviso pubblicato per estratto su un quotidiano nazionale in alternativa alla Gazzetta Ufficiale, - che viene eliminata - la posta elettronica certificata ovvero con mezzi che garantiscono la prova del ricevimento in linea con le previsioni di cui all'art. 2366 c.c.; l'integrazione, al comma 6, che l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea per garantire una maggiore informazione ai soci e in linea con la maggior parte degli statuti delle società partecipate dalla Città metropolitana;
- art. 14 "Presidenza dell'Assemblea", la precisazione, al comma 1, che in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano d'età, eliminando il riferimento ad altra persona nominata dai presenti; l'abolizione al comma 4 del contenuto del verbale assembleare in quanto già disciplinato dalla legge, introducendo pertanto solo la statuizione che le delibere dell'assemblea debbono constare da verbale redatto ai sensi della disposizione di cui all'art. 2375.c.c.;
- art. 15 "Assemblea Ordinaria", la precisazione, al comma 1, del riferimento alle maggioranze di cui all'art. 2368 del c.c. per le deliberazioni dell'assemblea medesima; la riformulazione, al comma 2, delle competenze dell'assemblea alla luce delle nuove modalità di nomina del Presidente del C.d.A. e del Collegio Sindacale e l'inserimento sia della previsione che la medesima assemblea determinerà i compensi anche degli amministratori rivestiti di particolari cariche e sia del riferimento alla nomina della società di revisione legale per esigenze di coordinamento con il successivo articolo 26; l'eliminazione del comma 3 in merito all'azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e sindaci che resta disciplinata dal codice civile. Tale articolo, rispetto alla proposta del C.d.A., è stato integrato, al punto 3, con una nuova previsione che riporta alla competenza dell'Assemblea Ordinaria, che autorizzerà, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 5, del codice civile, con una maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, il compimento da parte del C.d.A. di alcuni rilevanti atti relativi al mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della società e alla cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio dell'attività fieristica mentre la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto

l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari rimane disciplinata dall'art. 22.2 con attribuzione della competenza in capo C.d.A.;

- art. 16 "Assemblea Straordinaria", l'eliminazione, al comma 2, della competenza dell'Assemblea Straordinaria riguardante: il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare; la cessione dei marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche; la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari; per le medesime decisioni è prevista invece una deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, in coerenza con il precedente art. 15.3 e con l'art. 22.2 lett. a), e non come indicato nella proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione di attribuire tale competenza al medesimo con una maggioranza qualificata dei 2/3; l'abolizione al comma 3 dei diritti di veto da parte dei soci pubblici, Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna in ordine ad alcune decisioni concernenti la modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della società, il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare, la modifica dell'articolo 16 in questione e dell'articolo 18;
- art. 18 "Presidente del Consiglio di Amministrazione", la cui nomina non è più diretta e congiunta da parte dei tre soci pubblici (Città metropolitana, Comune e Camera di Commercio) in quanto non pienamente conforme al contesto normativo e giurisprudenziale comunitario e nazionale vigente ma è attribuita al Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;
- art. 19 "Consiglio di Amministrazione" - Elezione", la previsione, al comma 1, di un ridimensionamento del numero dei consiglieri che passa nel minimo da 11 a 5 e nel massimo da 17 a 9 comprensivo del Presidente; la precisazione in merito alla durata dell'organo amministrativo introdotta al comma 2, consentendo che l'assemblea può determinare una durata in carica degli amministratori inferiore a tre esercizi, ma non una durata in carica superiore, nel rispetto dell'art. 2383, comma 2, rappresentando un'opportunità in più per i soci qualora ritenuta utile; l'introduzione al comma 4, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, del principio sulla parità di genere, almeno nella misura di un terzo dei componenti il Consiglio, anche se non risulta obbligatorio per legge, non essendo BolognaFiere una società a controllo pubblico, ma si ritiene che tale principio sia rilevante e di generale applicazione;
- art. 20 "Vice Presidente", la precisazione, al comma 1, della previsione di un solo Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

- art. 21 " Riunioni del Consiglio di Amministrazione", la previsione, al comma 1, di coloro che hanno il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione nonché della modalità di convocazione del medesimo con la precisazione che la convocazione stessa è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- art. 22 "Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", rispetto alla proposta avanzata dal C.d.A. si prevede la soppressione dei seguenti punti:

  a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società;
  b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;

  in coerenza all'art. 15.3, con conseguente rinumerazione del punto c) che assume la lettera a) relativa alla costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari, come già rilevato; la precisazione, al comma 4, delle materie che non potranno essere delegate dal Consiglio di Amministrazione ad alcun amministratore;
- art. 23 "Poteri del Consiglio di Amministrazione", l'accorpamento delle previsioni degli attuali commi 2 e 3 in un unico comma 2, con riferimento alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un Amministratore delegato e del Direttore Generale e l'eliminazione della previsione del Comitato Esecutivo;
- art. 24 "Rappresentanza della società", la precisazione, al comma 2, che al Vice Presidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di rappresentanza attribuito al Presidente in caso d'impedimento di quest'ultimo;
- art. 25 "Collegio Sindacale", l'introduzione del ridimensionamento dell'organo da 5 membri effettivi a 3, con la previsione, per la nomina, del sistema di lista, che sarà composta da due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente, precisando che nella sua composizione, analogamente al C.d.A., deve essere rispettato il principio della parità di genere nella misura di un terzo dei componenti del Collegio medesimo;
- art. 26, la sostituzione del Titolo "Controllo contabile" con "Revisione legale", con la precisazione, al comma uno, che la revisione legale può essere affidata ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- art. 30 "Clausola Compromissoria", l'eliminazione della clausola compromissoria e attribuzione esclusivamente al Tribunale di Bologna della risoluzione delle controversie derivanti dallo statuto o connesse allo stesso.

In considerazione della rilevanza degli emendamenti proposti dal Consiglio comunale in merito allo statuto di BolognaFiere, si ritiene di condividerli al fine di salvaguardare il patrimonio immobiliare della società, costituito soprattutto attraverso una contribuzione/apporto da parte dei soci pubblici, e i marchi della società, andando così incontro anche alle richieste che aveva avanzato la Regione, tenendo peraltro conto di quanto stabilito dall'art. 2364, comma 1, punto 5 e dall'art. 2365 del Codice Civile.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche statutarie proposte dal C.d.A. con alcuni necessari emendamenti sopra descritti connessi alla ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione, modifiche che complessivamente sono dirette principalmente a superare le esposte criticità dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, configurando un modello societario di carattere privatistico, anche in linea con la liberalizzazione del settore fieristico, che tengono altresì conto, per il futuro della fiera, della necessità di salvaguardare il patrimonio immobiliare e i marchi della società e che nel contempo recepiscono alcuni miglioramenti organizzativi che rendono più snella e operativa la gestione della società.

Si evidenzia inoltre che la società, pur essendo attualmente a maggioranza pubblica, non è controllata dai soci pubblici in relazione al 2359 c.c. e in assenza di patti parasociali tra i soci stessi non trovano applicazione le norme relative alle partecipazioni controllate, contenute nel D.Lgs. 175/2026 " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27[1], comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di BolognaFiere S.p.A. convocata per 20 luglio p.v.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -

[1] *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:*

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il rispettivo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 19 luglio 2017.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Allegati

sub 1) modifiche statutarie